



Il Difensore Civico

Decisione n. 6 del 05.02.2019

OGGETTO: Società (omissis) srl - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la nota del 15.01.2019, acquisita in pari data al protocollo n. 104, con la quale il Sig. (omissis), in qualità di Legale Rappresentante della Società (omissis) srl ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso da parte della Regione Abruzzo - (omissis) all'istanza di accesso alla documentazione relativa alle imprese beneficiarie del "PAR FSC Abruzzo 2007 – 2013 Bando per il rafforzamento e la creazione d'impresa mediante nuovi investimenti per l'innovazione tecnologica, tic, turismo, tipicità locali e green economy della Valle Peligna";

RILEVATO che la richiesta di accesso agli atti da parte della Società segue la comunicazione da parte della Regione (nota prot. 292384 del 23.10.2018) di avvio del procedimento di revoca del beneficio, determinata dell'esito negativo delle attività di verifica della rendicontazione prodotta dalla Società stessa;

PRESO ATTO che la predetta Amministrazione Regionale, con nota prot. 354816 del 17.12.2018, indirizzata alla Società (omissis), ha sottolineato:

- a) la genericità delle motivazioni poste alla base della richiesta e l'assenza di un nesso tra le ragioni che hanno determinato la revoca del beneficio e la posizione degli altri beneficiari;
- b) l'opposizione dei controinteressati;
- c) l'enorme mole di lavoro derivante da un eventuale accoglimento integrale della richiesta incompatibile con il regolare svolgimento delle attività ordinarie;

CONSIDERATO che, sulla base delle motivazioni sopra riassunte, l'Amministrazione Regionale, con la medesima nota, ha altresì:



Il Difensore Civico

- comunicato di accogliere l'istanza con riferimento alla sola documentazione afferente alla Società medesima;
- invitato la Società, con riferimento alla documentazione relativa alle imprese ammesse al beneficio, a circoscrivere la richiesta a quella effettivamente indispensabile alla tutela dei propri diritti ed interessi, specificandone analiticamente le motivazioni;
- rigettato l'istanza con riferimento alla documentazione relativa alle imprese escluse e/o non finanziate.

PRESO ATTO altresì della successiva corrispondenza intercorsa tra la Società e la Regione e, da ultimo, della nota del 03.01.2019 prot. 1208/2019 con la quale quest'ultima, tra l'altro, conferma il diniego e le motivazioni espressi con la precedente nota del 17.12.2018;

ACCERTATO che non esiste un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato alla documentazione della quale si richiede l'accesso, in quanto il procedimento di revoca del beneficio alla Società si basa sull'esito negativo delle attività di verifica della rendicontazione prodotta dalla Società stessa e non è in alcun modo collegato alle valutazioni attribuite agli altri soggetti ammessi al beneficio;

VALUTATO di conseguenza che la richiesta di accesso agli atti, così come formulata dalla Società (**omissis**) appare finalizzata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'Ufficio attraverso uno strumento di tutela che espressamente lo vieta;

CHE anche l'eventuale utilizzo del corretto strumento di accesso civico generalizzato disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013 soggiace comunque alle valutazioni proprie dell'Amministrazione che detiene i documenti, la quale Amministrazione deve considerare:

- a) la sussistenza di un interesse pubblico (interesse diffuso alla conoscenza dei dati) all'ostensione dei documenti;
- b) se l'ostensione può arrecare un concreto pregiudizio ad interessi pubblici o privati;
- c) se l'interesse pubblico alla trasparenza è superiore alla tutela di altri interessi pubblici o privati.

Tutto ciò premesso

DECIDE

- la richiesta di riesame del denegato accesso presentato dal Sig. (**omissis**), in qualità di Legale Rappresentante della Società (**omissis**), volta ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è **rigettata** stante l'insussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale collegato alla documentazione stessa;



Il Difensore Civico

- la presente Decisione è comunicata al Ricorrente e all'Amministrazione Regionale.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo